

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Relatore) |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 2 febbraio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica;

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del presente procedimento la ricorrente esponeva nei confronti dell'intermediario resistente, che: a) in data 24 febbraio 2005, aveva concluso con un'altra banca un contratto di mutuo garantito ipotecariamente per un ammontare di euro 135.000,00; b) che, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, il contratto era stato ceduto dal mutuante all'odierno resistente che, per l'effetto, era subentrata nei diritti e negli obblighi del mutuante cedente; c) che tra le clausole contrattuali del mutuo vi era quella che assicurava al mutuatario – decorsi due anni dalla conclusione del contratto – la facoltà di scegliere, per ogni biennio successivo, tra il tasso fisso e quello variabile.

Ciò premesso, la ricorrente lamentava: a) che la banca cessionaria del contratto di mutuo aveva continuato ad applicare, nella determinazione della rata di mutuo, il tasso fisso, ottenendo in pagamento somme eccedenti quelle che avrebbe dovuto pagare in applicazione del tasso variabile; b) che la banca aveva disposto la restituzione di euro 787,00 *“quali maggiori interessi pagati in precedenza”* a seguito di *“apposito conguaglio al piano di ammortamento del mutuo”*; c) che tale giustificazione era insoddisfacente, a fronte della mancata formulazione di un preciso conteggio che ponesse la mutuataria in grado di controllarne la correttezza.

La Banca mutuante, dopo aver analizzato in modo più approfondito la vicenda, ha rifatto il conteggio e deciso di restituire, a conguaglio, la somma di euro 1.384,33, intendendo così integralmente soddisfatta la richiesta della cliente.

A fronte di ciò, la ricorrente, interpellata al fine di far conoscere le sue determinazioni in ordine alla richiesta dell'intermediario, di voler considerare cessata la materia del contendere, ha comunicato di ritenere soddisfacente l'esito della vicenda e di non avere più interesse a coltivare il presente procedimento.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Preso atto di quanto sopra esposto, il Collegio considera che l'esito cui sono giunte le parti appare soddisfacente dell'interesse dedotto inizialmente dalla ricorrente e che pertanto deve pronunciarsi per cessazione della materia del contendere.

P. Q. M.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO